



**M.A.S.C.I.**  
**Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani**  
**CAMPANIA**  
www.mascicampania.it



## **REGOLAMENTO REGIONALE**

### **Articolo 1 – Finalità**

Il presente Regolamento Regionale del M.A.S.C.I. della Regione Campania, redatto in attuazione dell'art. 9 dello Statuto Nazionale e conformemente alle disposizioni dell'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto, definisce gli organismi regionali, le modalità del loro funzionamento ed i relativi compiti ed attribuzioni.

### **Articolo 2 - Competenze della Regione**

La “Regione M.A.S.C.I. CAMPANIA”, che nel prosieguo sarà per brevità denominata semplicemente “Regione”, per tutto ciò che non è di esclusiva competenza nazionale e delle comunità, opera secondo il principio della responsabilità e dell'autonomia.

Le sue competenze sono stabilite dall'art. 8 dello Statuto Nazionale del M.A.S.C.I.

### **Articolo 3 – Organismi regionali**

Gli organismi della Regione sono:

- l'Assemblea Regionale,
- il Segretario Regionale,
- il Consiglio Regionale,
- il Comitato Esecutivo Regionale,
- le Zone.

### **Articolo 4 - Assemblea Regionale**

1. L'Assemblea Regionale è costituita da tutti gli Adulti Scout censiti nelle Comunità della Regione garantendone la rappresentanza democratica di tutte le Comunità.
2. L'Assemblea Regionale:
  - a) Elege il Segretario Regionale con votazione a scrutinio segreto;
  - b) Indica la terna entro la quale dovrà essere nominato l'Assistente Ecclesiastico Regionale (AER), dando delega al Consiglio Regionale;
  - c) Presenta le candidature agli incarichi nazionali di cui all'art. 12 dello Statuto;

- d) Approva e modifica il Regolamento Regionale;
- e) Elabora e propone l'indirizzo programmatico della Regione;
- f) Discute ed approva specifici documenti d'interesse generale a livello regionale.

3. L'Assemblea Regionale:

- a) E' convocata dal Segretario Regionale, in seduta ordinaria, ogni tre anni. Può essere convocata, in seduta straordinaria, su richiesta del Consiglio Regionale, del Segretario Regionale o di almeno un terzo delle Comunità censite.

Tale Assemblea Regionale, comunque, non deve essere convocata congiunta ad altre attività regionali o nazionali;

- b) E' validamente costituita, e può quindi deliberare, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- c) All'inizio della seduta elegge il Presidente, che ha il compito di dirigere i lavori, e il Segretario, che ha il compito di verbalizzare.

In caso di Assemblea Regionale elettiva elegge i componenti del seggio elettorale costituito da un Presidente, da un Segretario e da due scrutatori;

- d) Elegge il Segretario Regionale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa, sulla base delle candidature proposte dalle Comunità della Regione.

Se nessuno dei candidati alla carica di Segretario Regionale ottiene alla prima votazione la maggioranza dei voti, si procede ad una seconda votazione a cui partecipano i due candidati che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso che i due candidati riportino parità dei voti, viene eletto il più anziano per appartenenza al MASCI senza soluzione di continuità.

In caso di presentazione di un solo candidato a Segretario Regionale questo è eletto con il voto della maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti dell'assemblea stessa nella prima votazione o, in caso di non raggiungimento del quorum assoluto, con il voto della maggioranza relativa in seconda votazione;

- e) Adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, considerando voti espressi anche le astensioni.

Per ogni singola deliberazione, oltre alla relazione di presentazione, saranno ammessi, a norma di regola, un intervento a favore ed uno contrario, fino a un massimo di tre;

- f) E' ammesso il voto per delega. Ogni avente diritto al voto potrà presentare massimo due deleghe di adulti scout della stessa Comunità vidimate dal Magister;

- g) Per quanto non previsto dal presente regolamento la Regione, ove occorra, può far riferimento al regolamento dell'Assemblea Nazionale.

## **Articolo 5 - Segretario Regionale**

Ai sensi dell'art. 9 – comma b – dello Statuto del M.A.S.C.I. il Segretario Regionale ha la rappresentanza ufficiale del Movimento a livello regionale, ne coordina le attività nell'ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra le Comunità della Regione e tra questa e gli organismi nazionali.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Segretario Regionale o da un Adulto Scout all'uopo delegato con pieni poteri di rappresentanza.

Il Segretario Regionale:

- a) Convoca l'Assemblea Regionale ordinaria con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni e quella straordinaria con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Regionale;
- c) Convoca e presiede il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
- e) comunica al Comitato Esecutivo Nazionale i nominativi del Segretario Regionale eletto dall'Assemblea Regionale e dell'Assistente Ecclesiastico Regionale nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale;
- f) Comunica al Comitato Esecutivo Nazionale i nominativi dei delegati della Regione all'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 11 - punto 2 - del Regolamento di attuazione dello Statuto, previ accordi, se possibile, con la Comunità interessata.
- g) Comunica alla Segreteria Nazionale, ai sensi dell'art. 22 – comma 4 – del Regolamento di attuazione dello Statuto, i nominativi degli Adulti Scout che rivestono la qualifica di "volontari" per effetto dell'iscrizione della Regione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato;
- h) Entro il mese di novembre di ogni anno invia al Comitato Esecutivo Nazionale il calendario degli eventi regionali e interregionali programmati dalla Regione e la richiesta di autorizzazione all'organizzazione di eventuali eventi a carattere nazionale;
- i) Indica, per la ratifica, al Consiglio Regionale il nominativo del Vice Segretario Regionale, possibilmente garantendo la regola della rappresentanza dei due sessi ed i nominativi dei componenti il Comitato Esecutivo Regionale, nonché il nominativo del Magister della Comunità Regionale;
- j) Indica, per la ratifica, al Consiglio Regionale la terna degli Assistenti Ecclesiastici da proporre alla Conferenza Episcopale Regionale la quale nominerà l'Assistente Ecclesiastico Regionale scegliendo tra i nomi proposti;
- k) Comunica alla Segreteria Nazionale la costituzione di nuove comunità per la registrazione;

- l) Convoca, in occasione dell'elezione del Segretario Regionale, l'Assemblea Regionale con le seguenti modalità:
- 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, viene data comunicazione a cura della Segreteria regionale,
  - entro 45 giorni dovranno pervenire, alla Segreteria Regionale le candidature, a cura delle Comunità proponenti tra le quali quella di appartenenza di ciascun Candidato, con un breve profilo del Candidato e le motivazioni che hanno determinato la candidatura,
  - 30 giorni prima verrà inviata alle Comunità la comunicazione con la lista e i profili dei Candidati;
- m) In caso di dimissioni anticipate dall'incarico di Segretario Regionale, l'elezione deve avvenire entro 90 giorni dalla cessazione delle funzioni, per mezzo di una Assemblea Regionale Straordinaria, convocata dal Vice Segretario Regionale.

### **Articolo 6 – Assistente Ecclesiastico Regionale**

1. L'Assistente Ecclesiastico Regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale su una terna di nomi eletti dall'Assemblea regionale o dal Consiglio Regionale da questi delegato, collabora con gli organi direttivi della Regione partecipando alle Assemblee Regionali ed alle riunioni del Consiglio Regionale e del Comitato Esecutivo Regionale.
2. L'Assistente Ecclesiastico Regionale, imposta, avvia e coordina le attività pastorali degli Assistenti Ecclesiastici delle Comunità tenendo conto dei piani pastorali della C.E.I. al fine di “promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile delle Comunità” (Statuto M.A.S.C.I. Art.2/b e norme di Diritto Canonico per le Associazioni Ecclesiali. (Titolo V).
3. L'Assistente Ecclesiastico Regionale ed il Segretario Regionale assicurano i collegamenti tra Regione e Conferenza Episcopale Regionale.

### **Articolo 7 - Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento a livello regionale.  
Il Consiglio Regionale è costituito da tutti i Magister della Regione (o da un loro delegato in caso di impedimento), dal Segretario Regionale e dall'Assistente Ecclesiastico Regionale.
2. Partecipano altresì al Consiglio Regionale con diritto di solo intervento:
  - a) i componenti del Comitato Esecutivo Regionale,
  - b) gli ex Segretari Regionali,
  - c) tutti gli Adulti Scout che ricoprono incarichi nazionali;
3. Alle riunioni possono essere invitati esperti con funzioni consultive.

4. Ogni Consigliere Regionale, nelle riunioni del Consiglio Regionale, esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate nel corso del dibattito, senza alcun vincolo di mandato.
5. Il Consiglio regionale:
  - a) predispose, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Regionale, il programma regionale e ne cura la realizzazione in stretta collaborazione con il Comitato Esecutivo Regionale;
  - b) formula un programma di formazione per tutti i ruoli di responsabilità presenti in Regione, adattando alle esigenze del territorio quanto in proposito definito a livello nazionale e, ove questo non li copra tutti, provvedendo ad organizzare eventi di formazione propri o elaborati con altre regioni;
  - c) provvede alle modalità di organizzazione delle Assemblee Regionali e di altri eventi regionali o interregionali, demandando per i successivi adempimenti operativi ad opportuni gruppi di lavoro e/o alle Comunità nel cui territorio avviene l'evento. Può, su proposta del Segretario Regionale, emanare delle Linee Guida che regolamentano detti eventi regionali o interregionali;
  - d) propone modifiche al Regolamento Regionale che dovranno essere discusse ed approvate in Assemblea Regionale;
  - e) ratifica, su indicazione del Segretario Regionale, il nominativo del Vice Segretario regionale ed i componenti del Comitato Esecutivo Regionale, nonché il nominativo del Magister della Comunità Regionale;
  - f) approva, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione, predisposto dal Tesoriere regionale e, successivamente, eventuali proposte di variazioni alla previsione di spesa iniziale e qualsiasi proposta di utilizzo e destinazione dei fondi regionali;
  - g) stabilisce, in concomitanza all'approvazione del bilancio preventivo, la misura e le modalità di riscossione di eventuali quote regionali aggiuntive a quelle del censimento nazionale;
  - h) prende atto dei delegati designati in altre Comunità che rappresentano quelle che non hanno provveduto all'elezione di un proprio delegato;
  - i) valuta le richieste di formazione/aperture di nuove Comunità;
  - j) verifica le Carte di Comunità, da inoltrare al Presidente Nazionale per la ratifica, ai sensi dell'art.6 dello Statuto e dell'art 7 del Regolamento di applicazione dello Statuto;
  - k) su delega dell'Assemblea Regionale indica la terna di nomi entro la quale dovrà essere nominato l'Assistente Ecclesiastico.
6. Il Consiglio regionale:
  - a) Si riunisce almeno tre volte l'anno, in via ordinaria, su convocazione del Segretario Regionale, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione, con l'indicazione della sede e del relativo ordine del giorno, deve

pervenire ai componenti del Consiglio Regionale almeno 15 giorni prima della data fissata;

- b) Le riunioni sono valide quando sono presenti il Segretario Regionale o il Vice Segretario Regionale delegato ed almeno la metà degli altri componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In casi di parità, il voto del Segretario Regionale o, in sua assenza, quello del Vice Segretario Regionale è determinante;
- c) Tra i partecipanti alla riunione viene nominato un segretario con il compito di redigere il verbale, che come approvato viene trasmesso, tramite il Segretario Regionale, a tutti i membri del Consiglio Regionale, per via informatica e dandone ampia diffusione.

### **Articolo 8 - Comitato Esecutivo Regionale**

1. Il Comitato Esecutivo Regionale, i cui componenti sono denominati Incaricati Regionali, collabora a livello esecutivo con il Consiglio Regionale ed è costituito da:
  - a) il Segretario Regionale cui fa carico il settore delle pubbliche relazioni,
  - b) l'Assistente Ecclesiastico Regionale cui fa carico il settore Fede, Catechesi e Famiglia,
  - c) il Vice Segretario Regionale,
  - d) l'Incaricato Organizzativo Regionale,
  - e) il Tesoriere Regionale,
  - f) i Coordinatori di Zona,
  - g) Adulti Scout della Regione che ricoprono incarichi nazionali,
  - h) gli incaricati, nominati dal segretario Regionale a settori specifici, sia a carattere permanente che temporaneo, secondo le esigenze e i programmi della Regione.
2. Gli Incaricati Regionali dovranno assicurare con continuità e tempestività i collegamenti con i rispettivi settori nazionali e dare fattivo impulso, d'intesa con il Consiglio Regionale, alle attività di loro competenza nell'ambito regionale.
3. Ogni Incaricato Regionale costituisce una pattuglia che lo affianchi nell'espletamento dell'incarico ed è tenuto a redigere una relazione annuale scritta sulla sua attività, riferendo, per il tramite del Segretario Regionale, al Consiglio Regionale che l'approva, apportando del caso integrazioni e suggerimenti.
4. Il Comitato Esecutivo Regionale coordinerà le attività in ambito regionale.
5. L'Incaricato organizzativo Regionale coordina l'organizzazione di eventi di competenza regionale, curandone anche la logistica e l'aspetto finanziario.
6. Il Tesoriere Regionale:
  - a) Provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei deliberati e di eventuali autorizzazioni del Consiglio Regionale. Egli è tenuto a

- predisporre ogni anno il bilancio consuntivo e quello preventivo con relazione sulla gestione;
- b) Provvede alla tenuta dei libri contabili secondo le norme stabilite dalla normativa vigente ed ad assolvere a tutti gli adempimenti di natura fiscale previsti per le organizzazioni di volontariato;
  - c) E' autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all'espletamento del suo incarico, compreso aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali, accesi con firma disgiunta del Segretario Regionale pro tempore e dell'Incaricato. Quest'ultimo opera con firma disgiunta su mandato specifico del Segretario Regionale;
  - d) E' dispensato dal prestare cauzione.
7. Il comitato Esecutivo Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Regionale ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, almeno tre volte l'anno.
  8. I componenti del Comitato Esecutivo Regionale, di norma, durano in carica tre anni come il Segretario Regionale e decadono con esso alla scadenza triennale, anche se costituiti nell'intermedio del mandato del medesimo.

#### **Articolo 9 - Zone**

Le Zone, se costituite con delibera consiliare, sono distinte per possibili raggruppamenti di Comunità limitrofe.

I coordinatori di Zona:

1. Sono nominati dal Segretario Regionale;
2. Convocano e presiedono il Consiglio di Zona.  
Il Consiglio di Zona è costituito da tutti i Magister delle Comunità della Zona (o da un loro delegato in caso di impedimento);
3. Coordinano le attività nell'ambito delle competenze zonali ed assicurano il collegamento tra le Comunità della Zona ed il Segretario Regionale;
4. Coordinano lo sviluppo nella rispettiva zona e collaborano con le varie Pattuglie Regionali;
5. Coordinano, eventuali, iniziative ed eventi delle Comunità proponendoli alle Comunità della Zona;

#### **Articolo 10 – Comunità Regionale**

1. Qualora se ne ravveda la necessità, viene istituita la Comunità regionale della Campania. Questa accoglie in via transitoria tutti gli adulti che condividono le finalità del Movimento ma non possono far parte di una Comunità ordinaria perché residenti in piccolissimi centri lontani da luoghi dove esistono Comunità o perché stanno tentando di farne nascere una o non possono far parte di una Comunità locale esistente per altri temporanei motivi.
2. Sulle proprie attività ed iniziative della Comunità Regionale invia, almeno una volta all'anno una relazione scritta al Consiglio Regionale, quest'ultimo ne invia copia, corredandola delle proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo Nazionale.

3. La Comunità regionale, regolata dall'art. 5 – comma 5 - dello Statuto e all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto, partecipa alle attività Regionali e Nazionali con tutti i diritti e doveri di una qualsiasi altra Comunità.
4. La Comunità Regionale è rappresentata ufficialmente da un Magister nominato dai componenti della Comunità stessa che ne coordina le attività.

### **Articolo 11 – Bilancio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Il Tesoriere, entro trenta (30) giorni precedenti la data dell'annuale riunione del Consiglio Regionale, predispone il progetto di Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il progetto di Bilancio preventivo del successivo esercizio con i relativi allegati, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione, presso la sede e inviata ad ogni componente del Consiglio Regionale, consentendone l'esame a tutti gli Adulti Scout che lo richiedano.

### **Articolo 12 – Iscrizioni al Registro regionale del volontariato**

Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento nella regione e in tale qualità interviene nelle attività che, ai sensi dell'art. 10 della legge 266/91, sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali. Lo stesso Segretario Regionale, previa autorizzazione del Consiglio Regionale, può, ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91, iscrivere la Regione M.A.S.C.I. della Campania al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, stipulare le convenzioni di cui l'art. 7 della legge citata nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato o conseguente.

### **Articolo 13 – Varie**

1. La Regione adotta come suo emblema quello approvato dall'Assemblea Regionale denominato "Campania Felix". Detto emblema affiancherà sulla carta intestata della Regione quello della Fraternità Internazionale degli Scout e delle Guide.

Parimenti sulla camicia dell'uniforme dovrà essere apposto, nelle zone definite e nelle forme indicati dall'art.2 del "*REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL M.A.S.C.I.*", un distintivo con l'indicazione della Comunità di appartenenza e il distintivo con l'emblema della regione Campania.

2. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto, in via sperimentale ai livelli di responsabilità delle Comunità e della Regione, è possibile attuare la diarchia (un uomo e una donna). L'eventuale diarchia (costituita da non coniugi) si esprime come unità singola nell'esercizio del voto, nella rappresentanza e nella spesa,

secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale per i singoli membri elettivi e non elettivi operanti ai vari livelli.

E' compito del Segretario Regionale e del Comitato Esecutivo Regionale valutare l'andamento di tale eventuale sperimentazione.

#### **Articolo 14 – Incarichi Regionali**

Tutti gli incarichi regionali elettivi hanno la durata di 3 (tre) anni, rinnovabili, per un solo triennio successivo.

#### **Articolo 15 - Norme finali e transitorie**

Il presente regolamento regionale Campania, dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale, ai sensi dell' art. 9 dello Statuto, entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito informatico del M.A.S.C.I. della Regione Campania e, di norma, può essere modificato in sede di Assemblea Straordinaria.

Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento valgono le norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale del M.A.S.C.I..

L'Assemblea delega la commissione mozioni ad effettuare le correzioni formali e l'armonizzazione dei termini non evidenziati nella stesura finale del Regolamento approvato.

---

***Testo approvato dall'Assemblea Regionale del 06 maggio 2018 e dal Consiglio Nazionale del 22 settembre 2018.***



**Segretari Regionali: Patrizia Fasano - Pino Romeo**

**E-mail: [campania@masci.it](mailto:campania@masci.it)**

**Cell. 3334823534 - 3473549046**